



Council of the
European Union

Brussels, 11 April 2024
(OR. en, it)

8855/24

Interinstitutional File:
2023/0447(COD)

VETER 54
AGRI 340
AGRILEG 229
CODEC 1084
INST 138
PARLNAT 60

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	8 April 2024
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the welfare of dogs and cats and their traceability [16406/23 + ADD 1 - COM(2023) 769 FINAL] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above proposal.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2023-0411>

Senato della Repubblica
Il Presidente

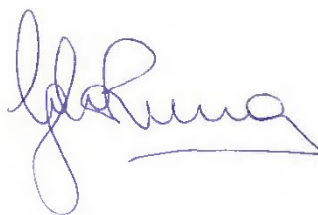
Roma, 08 APR. 2024
Prot. n. 266/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo) (Doc. XVIII-*bis*, n. 19).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Alexander De Croo
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 19

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore SCURRIA)

approvata nella seduta del 27 marzo 2024

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO AL BENESSERE DI CANI E GATTI E ALLA LORO
TRACCIABILITÀ (COM(2023) 769)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 2024

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 769), che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione europea, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale;

considerato che l'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali ha consentito l'allevamento in condizioni non idonee al benessere di cani e gatti, e il loro commercio illegale, comportando problemi importanti in termini di salute degli stessi animali e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia;

considerato che il termine delle 8 settimane per l'esame della sussidiarietà, previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, di cui la Camera dei deputati italiana e la Camera dei deputati ceca hanno emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della memoria dell'associazione denominata LAV – Lega Anti Vivisezione, pervenuta il 13 marzo 2024;

valutato che il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo un intervento a livello di Unione europea consente di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione europea, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione europea consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali,

ritiene, tuttavia, che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni:

alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Si ritiene, al riguardo, necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale;

per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, si ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento;

in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia degli animali, si rileva la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli stessi addetti «di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza», di cui al paragrafo 1, lettera *b*), e «di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali», di cui alla successiva lettera *c*);

in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, si rileva la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 234 del 2012.